SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 3 agosto 1998.

Revoca dei contributi concessi alla regione Veneto per la realizzazione del progetto denominato «Restauro villa Cellini Giustinian».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 67, con il quale il dott. Stefano Landi è nominato capo del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1998, regolarmente registrato all'organo di controllo, di assegnazione delle risorse di bilancio per l'anno finanziario 1998 al capo del Dipartimento dott. Stefano Landi;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante «Interventi urgenti a favore dell'economia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Villa Giustinian S.r.l.»;

Visto il decreto 23 novembre 1994, regolarmente registrato dal competente organo di controllo, con il quale si è provveduto al trasferimento dei contributi spettanti per l'attuazione dei progetti approvati;

Viste le note del 4 febbraio e 2 giugno 1998 con la quale la regione Veneto ha comunicato che con delibera di giunta si è provveduto alla revoca dei contributi concessi alla società «Villa Giustinian S.r.l.» e che il soggetto concessionario non ha proposto impugnativa avverso la detta delibera;

Considerato che non è possibile effettuare alcun versamento all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al fondo di cui alla legge n. 203/1995, dal momento che tutto il contributo è già stato erogato;

Considerato pertanto che occorre attendere la restituzione di quanto erogato, da parte della regione;

Ritenuto, tuttavia, di dover procedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

È revocato il contributo concesso alla società «Villa Giustinian S.r.l.» per la realizzazione del progetto denominato «Restauro villa Cellini Giustinian».

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 3 agosto 1998

Il capo del Dipartimento: LANDI

98A8165

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 agosto 1998.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Rodriguez Dominguez Maria del Carmen, cittadina spagnola, nata a Coruna il 14 dicembre 1963, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de La Coruna (Spagna) dal marzo 1990, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato».

Considerato che ha conseguito il titolo di «licenciado en Derecho» nel 1988 presso l'Università di Santiago di Compostela;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Rodriguez Dominguez Maria del Carmen, cittadina spagnola, nata a Coruna il 14 dicembre 1963, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto penale;

7) diritto processuale penale;

8) diritto amministrativo;

9) diritto tributario;

10) diritto internazionale privato;

11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8150

DECRETO 5 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Chamayou Sandrine, nata a Beziers (Francia) il 28 gennaio 1969, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «maitrise de biochimie» conseguito presso l'Università Montpellier II nel giugno 1993, nonché del «diplome d'etudes approfondies (D.E.A.)» nel 1994 presso la stessa Università;

Considerato che inoltre ha dimostrato di aver esercitato la professione, per cui richiede il riconoscimento, per un periodo superiore ai due anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 maggio 1998;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Chamayou Sandrine, nata a Beziers (Francia) il 28 gennaio 1969 cittadina francese, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei biologi.

Roma, 5 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8151

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 settembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1997 recante disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1997 di pari titolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 5 gennaio 1998;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 4, del decreto 27 dicembre 1997 citato nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:

a) fra i comuni della provincia di Cremona ai quali possono essere concesse deroghe per i parametri ammoniaca e manganese è aggiunto il comune di «Torlino Vimercati»;

b) fra i comuni della provincia di Cremona ai quali possono essere concesse deroghe per i parametri ammoniaca, ferro e manganese è aggiunto il comune di «Calvatone»;

c) fra i comuni della provincia di Cremona ai quali possono essere concesse deroghe per i parametri ferro e manganese è depennato il comune di «Calvatone»;

d) fra i comuni della provincia di Mantova ai quali possono essere concesse deroghe per i parametri ammoniaca, ferro e manganese è aggiunto il comune di «Roncoferraro».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

98A8152

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 settembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n, 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 75.472 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo in data 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 10 settembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno seguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 settembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8148

DECRETO 7 settembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 75.472 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novenbre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 10 settembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 settembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Girasole», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 gennaio 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Girasole», con sede in Barletta, numero posizione 3909/165508, costituita per rogito del notaio Felice D'Onofrio in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 42513, registro imprese n. 3827, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8080

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Bioagripuglia», in Valenzano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 novembre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Bioagripuglia», numero posizione 7333/264368, con sede in Valenzano, costituita per rogito notaio Vittorio Labriola in data 10 giugno 1993, repertorio n. 17935, registro imprese n. 30679, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8081

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «San Giorgio», in Bari-Loseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 ottobre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «San Giorgio», numero posizione 7504/271435, con sede in Bari-Loseto, costituita per rogito notaio Francesco Mazza in data 12 giugno 1995, repertorio n. 3156/1259, registro imprese n. 33128, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8082

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Steci», in Gioia del Colle.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 agosto 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Steci», numero posizione 6378/236289, con sede in Gioia del Colle, costituita per rogito notaio Guida Nicola in data 2 luglio 1988, repertorio n. 45994, registro imprese n. 23497, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8083

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Città», in Corato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 giugno 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La Città», numero posizione 6931/252085, con sede in Corato, costituita per rogito notaio Domenico Capozza in data 25 febbraio 1991, repertorio n. 32609, registro imprese n. 10706, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8084

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Laerte», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 giugno 1985 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Laerte», numero posizione 5509/212743, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Clemente Stigliano in data 10 giugno 1985, repertorio n. 1202, registro imprese n. 17965, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8085

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agro-alimentare Bitonto», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 marzo 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agro-alimentare Bitonto», numero posizione 7322/263944, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Elio Trono in data 1º giugno 1993, repertorio n. 19870, registro imprese n. 30517, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8086

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa Putignano», in Putignano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 ottobre 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Alfa Putignano», numero posizione 5648/215410, con sede in Putignano, costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 14 ottobre 1985, repertorio n. 107006, registro imprese n. 18787, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8087

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura Tiflis», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 aprile 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova agricoltura Tiflis», numero posizione 5630/214878, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Elio Trono in data 14 ottobre 1985, repertorio n. 7844, registro imprese n. 18736, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8088

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.M.Co.», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 dicembre 1995 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Co.M.Co.», numero posizione 5643/215240, con sede in Mola di Bari, costituita per rogito notaio Giovanni Tatarano in data 17 ottobre 1985, repertorio n. 9030, registro imprese n. 18784, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8089

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Acli Domus», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 ottobre 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Acli Domus», con sede in Monopoli, numero posizione 4767/187859, costituita per rogito notaio Carino Roberto in data 1° dicembre 1991, repertorio n. 18004, registro imprese n. 13426, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8090

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Scena prima», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 novembre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Scena prima», numero posizione 6801/248421, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Olga Camata in data 29 maggio 1990, repertorio n. 214, registro imprese n. 10237, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8091

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Europa», in Santeramo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 febbraio 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Europa», numero posizione 6897/251240, con sede in Santeramo, costituita per rogito notaio Ferdinando Cuffaro in data 6 dicembre 1990, repertorio n. 17958, registro imprese n. 26929, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8092

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Exergia», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 aprile 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Exergia», numero posizione 4981/194426, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Mario Toni in data 12 ottobre 1982, repertorio n. 2213, registro imprese n. 14378, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8093

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola delle Murge», in Spinazzola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola delle Murge», numero posizione 7080/256170, con sede in Spinazzola, costituita per rogito notaio Trapanese Antonella in data 10 giugno 1991, repertorio n. 904, registro imprese n. 11017, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8094

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Evoluzione 2000», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Evoluzione 2000», numero posizione 4976/194288, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Rodolfo Manno in data 10 febbraio 1986, repertorio n. 76432, registro imprese n. 7324, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8095

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coperservice», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 luglio 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Coperservice», numero posizione 4976/194288, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Raffaele Gaudenzi in data 21 settembre 1982, repertorio n. 419, registro imprese n. 14272, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8096

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Mixermedia Music Service», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 settembre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Mixermedia Music Service», numero posizione 5852/220743, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Ferdinando Fiandaca, in data 16 giugno 1986, repertorio n. 21658, registro imprese n. 19841, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8097

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Terra e lavoro», in Adelfia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 giugno 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Terra e lavoro», numero posizione 6259/231965, con sede in Adelfia, costituita per rogito notaio De Luise Antonio, in data 7 novembre 1987, repertorio n. 35082, registro imprese n. 22662, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8098

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Palladium», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 marzo 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Palladium», numero posizione 6502/240666, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Somma Michele, in data 27 febbraio 1989, repertorio n. 27276, registro imprese n. 24496, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8099

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sud spettacoli», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 marzo 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Sud spettacoli», numero posizione 5904/222736, con sede in Canosa, costituita per rogito notaio Toni Mario, in data 16 settembre 1986, repertorio n. 8167, registro imprese n. 7748, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8100

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Italia», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 aprile 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Italia», numero posizione 5945/223844, con sede in Monopoli, costituita per rogito notaio Spano Biagio Franco, in data 20 novembre 1986, repertorio n. 7540, registro imprese n. 20544, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8101

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alteragro Gioia», in Gioia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 novembre 1994 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Alteragro Gioia», numero posizione 5560/213719, con sede in Gioia, costituita per rogito notaio Michele Costantini, in data 27 giugno 1985, repertorio n. 179430, registro imprese n. 18447, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8102

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Italia», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 dicembre 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Italia», numero posizione 1040/58774, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Graziano Martino, in data 10 settembre 1957, repertorio n. 957, registro imprese n. 1728, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8103

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Profondo Sud», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 dicembre 1994 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 28 aprile 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Profondo Sud», numero posizione 3972/167596, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Bruno Volpe, in data 23 febbraio 1979, repertorio n. 48, registro imprese n. 10866, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8104

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 dicembre 1996 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 28 aprile 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Insieme», numero posizione 6845/249857, con sede in Modugno, costituita per rogito notaio Vittorio Labriola, in data 18 ottobre 1990, repertorio n. 7968, registro imprese n. 26775, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8105

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Peucetia», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 dicembre 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 28 aprile 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Peucetia», numero posizione 3815/161748, con sede in Terlizzi, costituita per rogito notaio Giulio Reggio, in data 11 luglio 1978, repertorio n. 3107, registro imprese n. 3736, tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8106

DECRETO 12 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa sociale di servizi «Coservice» a r.l., in Sammichele di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 marzo 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sociale di servizi «Coservice» a r.l., numero posizione 7363, con sede in Sammichele di Bari, costituita per rogito notaio D'Abbicco Alberto, in data 21 settembre 1993, repertorio n. 4692, registro imprese n. 31076, tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 agosto 1998

Il dirigente: BALDI

98A8107

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 settembre 1998.

Trasferimento parziale del portafoglio assicurativo mediante cessione di ramo d'azienda della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, in San Gallo (Svizzera), e decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. (Provvedimento n. 975).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti, cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei pro-

cedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65 relativo alla decadenza dell'autorizzazione;

Visto l'art. 24 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita di cui alla direttiva CEE n. 371/91/CEE del 20 giugno 1991 recepita con la legge n. 146 del 22 febbraio 1994;

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991 con il quale la società Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine); r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdite pecuniarie non commerciali ed altre perdite pecuniarie); tutela giudiziaria;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza alla società Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in San Gallo (Svizzera) - rappresentanza generale per l'Italia in Milano ed i provvedimenti ISVAP n. 3 dell'8 febbraio 1995 e n. 757 del 19 dicembre 1997 di estensione dell'autorizzazione all'attività assicurativa in altri rami danni;

Vista la delibera in data 18 febbraio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni ha deliberato l'acquisizione parziale del ramo d'azienda e del relativo portafoglio assicurativo della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. tramite la rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la delibera in data 5 marzo 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della Nordstern Colonia assicurazioni S.p.a. ha approvato il trasferimento mediante cessione di ramo d'azienda del proprio portafoglio assicurativo relativo ai contratti locali italiani, ad eccezione dei contratti relativi ad oggetti d'Arte e dei contratti relativi a clienti multinazionali, alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni;

Viste le istanze presentate in data 26 maggio 1998 e 27 maggio 1998 rispettivamente dalla rappresentanza generale per l'Italia dell'Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni e dalla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. con le quali è stata richiesta all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il menzionato trasferimento parziale del portafoglio assicurativo;

Visto il contratto di cessione, sotto condizione sospensiva dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sottoscritto in data 13 maggio 1998 dalla Nordstern Colonia assicurazioni S.p.a. e dalla rappresentanza generale per l'Italia dell'Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni;

Vista l'istanza di rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, incendio ed elementi naturali (limitatamente al rischio energia nucleare) presentata dalla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. in data 23 luglio 1998;

Rilevato che l'impresa cessionaria Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni - rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni inerenti il portafoglio che ad essa verrà trasferito e che dispone del margine di solvibilità e della copertura delle riserve tecniche tenuto conto del trasferimento;

Considerato che ricorrono altresì i presupposti per la dichiarazione di decadenza previsti dall'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente alla rinuncia della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare ed i presupposti di cui alla lettera *f)* del citato art. 65, comma 1, relativamente al trasferimento totale dei rami malattia, r.c. autoveicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e assistenza;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento con cessione del ramo d'azienda del portafoglio assicurativo della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, ad eccezione dei rischi compresi nei contratti relativi ad oggetti d'Arte e nei contratti relativi a programmi e clienti multinazionali alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in San Gallo (Svizzera).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Nordstern Colonia assicurazioni S.p.a. è dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami malattia, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, perdite pecuniarie di vario genere, incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8153

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria approvato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169;

Visto in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia testè citato che dispone circa le modalità di revisione dello stesso;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito da parte del Ministro competente sugli statuti di autonomia delle singole università;

Vista la deliberazione assunta in data 11 maggio 1998 dal senato accademico integrato recante modifiche allo statuto di autonomia per revisione dello stesso;

Constatato che, ai sensi dell'art. 6, comma nono, della citata legge n. 168/1989, il Ministero competente, con nota del 27 luglio 1998, prot. 993, ha precisato che non vi sono osservazioni da formulare;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;

Decreta

i seguenti articoli dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, di cui al decreto rettorale indicato in premessa, sono così modificati:

Art. 8 *(Attività medico-assistenziali),* è soppresso.

Art. 14 *(Piano pluriennale di sviluppo),* punto 2:

«Il piano è predisposto in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente ed è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qualvolta il Senato accademico lo ritenga opportuno».

Art. 21 *(Organi centrali):*

«Sono organi centrali di governo dell'Università:

il rettore;

il senato accademico;

il consiglio di amministrazione.

Sono organi centrali dell'Università:

il collegio dei revisori dei conti;

il nucleo di valutazione interna;

il consiglio degli studenti».

Art. 22 *(Rettore),* punto 5, gli ultimi tre righi sono soppressi limitatamente al seguente testo:

«...; delega altresì a un professore di prima fascia di una delle facoltà che hanno sede in Catanzaro le funzioni vicarie necessarie alla speditezza delle attività delle strutture ivi decentrate. Le due deleghe possono anche coincidere».

Art. 24 *(Consiglio di amministrazione),* punto 3, lettera *p):*

«deliberare sulle indennità di carica spettanti al rettore, ai presidi ed ai direttori di dipartimento,».

Art. 24 *(Consiglio di amministrazione),* punto 6, lettera b):

«*b)* il presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria o suo delegato scelto tra i membri della giunta provinciale,».

Art. 25 *(Consiglio degli studenti),* punto 5, dopo la lettera *e)* è inserito:

«*f)* i rappresentanti degli studenti eletti in seno al comitato per lo sport universitario istituito presso questa Università».

Art. 26 *(Strutture dell'Università),* punto 1, il sesto rigo è soppresso limitatamente al seguente testo:

«Azienda ospedaliera,».

Art. 27 *(Amministrazione centrale),* punto 5, l'ultimo comma è soppresso limitatamente al seguente testo:

«Apposite sezioni in Catanzaro provvedono agli affari amministrativi necessari a garantire l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca ivi dislocate».

Art. 32 *(Comitato di presidenza),* punti 3 e 4:

«3) Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dai presidenti dei consigli dei corsi di studio e dai rappresentanti delle diverse componenti in seno al consiglio di facoltà;

4) La composizione, le procedure per l'elezione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà. Le nomine elettive sono decretate dal preside e durano in carica per l'intera durata del mandato del preside».

Art. 44 *(Azienda Policlinico)* è soppresso;

Art. 52 *(Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati),* punto 2, alla fine del periodo è inserito:

«e/o successive modificazioni e integrazioni».

Art. 58 *(Collegio dei revisori dei conti),* punto 3, lettere *b), c), d)*:

b) un funzionario effettivo designato dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato;

c) un funzionario effettivo designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) due membri effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili».

Art. 61 *(Regolamento didattico di ateneo),* punto 2:

«Il regolamento è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche.

Il regolamento è emanato con decreto del rettore».

Art. 73 *(Modifiche di statuto),* punto 1, lettere *a), b), c)*:

«...

a) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

b) 1 rappresentante dei ricercatori;

c) 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

...».

Art. 76 *(Azienda ospedaliera)* è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 1° settembre 1998

Il rettore: PIETROPAOLO

98A8108

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 17 giugno 1998, n. **4.**

Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi a favore della zootecnia. Risposta a quesiti e precisazioni circa alcune modalità attuative.

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Finagra S.p.a.

Al gruppo esercenti c/o il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali

e, per conoscenza:

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati per l'agricoltura

Alla Corte dei conti

Alla Ragioneria centrale

1. *Premessa.*

Con circolare n. 29 del 30 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994) questa amministrazione in considerazione delle continue evoluzioni del mercato delle carni influenti sia sui soggetti destinatari delle agevolazioni di cui alla legge n. 87/1990, come modificata dalla legge n. 252/1991, che sugli investimenti programmati ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni e modifiche in ordine ad alcuni aspetti attuativi della citata legge.

Sono state in particolare emanate direttive riguardanti la sostituzione della fidejussione, notoriamente di costo elevato ed incidente sulla gestione aziendale, con una «ritenuta a garanzia» sul contributo liquidabile ad avvenuta esecuzione di lotti funzionali costituiti dalle singole azioni previste da ciascun sub-progetto.

Le direttive emanate concernono anche aspetti relativi alle varianti, all'accertamento degli investimenti realizzati e, infine, alle modalità operative inerenti i mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988.

Si ritiene ora fornire precisazioni in ordine alla partecipazione della Finagra S.p.a. nelle società destinatarie delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 87/1990 ed a quesiti concernenti problematiche connessi ad interventi in società di capitali.

2. *Partecipazione della Finagra S.p.a.*

La circolare 265 del 1° ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991) che disciplina gli interventi nel settore zootecnico previsti dalla legge n. 252/1991, di modifica della legge n. 87/1990, al punto 3.2, lettera *b)*, prevede che «il contributo dello Stato non può eccedere il 70% del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione del progetto, e che, nel caso in cui la istituenda S.p.a. acquisisca quote di partecipazione nella società richiedente, l'importo relativo dovrà essere dedotto dal contributo dello Stato».

Considerato che la richiamata società è sata costituita in data 16 giugno 1992, denominata «Finagra S.p.a.», con l'obiettivo, tra l'altro, di realizzare una mobilitazione di finanza aggiuntiva attraverso quote di partecipazione in società i cui progetti siano stati ammessi alle agevolazioni recate dalla legge n. 87/1990, si pone ora la esigenza di definire la portata applicativa della previsione dispositiva della sopracitata circolare, allo scopo di evitare dubbi interpretativi nella fase della concreta emanazione dei provvedimenti degli interventi della predetta società.

La questione innanzi posta può trovare adeguata soluzione considerando l'intervento partecipativo di Finagra come apporto di capitale per un determinato periodo di tempo e come tale avente natura diversa dal contributo in conto capitale di cui alla legge n. 87/1990, modificata dalla legge n. 252/1991.

Si ritiene, quindi, che la soluzione più idonea sia quella di rendere omogenei i due termini di intervento, calcolando la partecipazione della società Finagra in termini di «contributo equivalente».

Una siffatta metodologia è stata, peraltro, già seguita dal Comitato, previsto dalla stessa legge n. 87/1990, quando, nel definire il programma di intervento, individuando i progetti ammessi ed i soggetti attuatori, ha dato facoltà ai beneficiari di destinare il contributo spettante o a fondo perduto o quale concorso attualizzato su mutui da contrarre al tasso di riferimento o ad entrambi gli interventi.

Mutuando tale metodologia del Comitato, con la presente circolare si chiarisce che il «contributo equivalente», da considerare nei casi di partecipazione della Finagra S.p.a, è determinato con l'attualizzazione del concorso negli interessi, che si ottiene applicando all'entità della partecipazione il 45% del tasso di riferimento in vigore al momento della deliberazione dell'intervento e tenendo conto della durata della partecipazione stessa. Tale riduzione percentuale trova giustificazione nel fatto che il tasso minimo agevolato annuo a carico dei beneficiari, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 per le operazioni di credito agrario di miglioramento richieste da soggetti operanti in zone diverse da quelle svantaggiate e depresse è fissato nella misura del 55% del tasso di riferimento determinato periodicamente dal Ministero del tesoro.

Al fine, poi, di verificare che il contributo dello Stato non eccede il 70% del fabbisogno finanziario, si ritiene opportuno richiamare quanto già precisato al punto 4 della circolare n. 29 del 30 dicembre 1993, in ordine alla liquidazione del contributo sugli investimenti realizzati e stabilire che qualora la misura del «contributo globale» concesso per la realizzazione degli investimenti accertati (contributo legge n. 87/1990 più contributo equivalente della partecipazione più contributi pregressi), rapportato alla spesa accertata e ritenuta ammissibile, rappresenti una percentuale di intervento superiore a quella massima prevista nel provvedimento di concessione, si provvederà al recupero della parte di contributo in eccesso.

Tale procedura va applicata solo se la partecipazione interviene entro la data del provvedimento di liquidazione finale del contributo di cui alla legge n. 87/1990 (ad avvenuta realizzazione dell'intero progetto di filiera) per cui dopo tale data gli interventi di Finagra non avranno più alcun effetto cumulativo con i citati contributi complessivamente liquidati.

Pertanto la società Finagra è invitata a comunicare a questa amministrazione le deliberazioni di volta in volta adottate indicando:

la data della deliberazione del consiglio di amministrazione;

il soggetto interessato;

l'entità e la durata della partecipazione.

Qualora la durata della partecipazione non venga deliberata, ai fini del calcolo del contributo equivalente sarà considerata una durata quinquennale.

Al fine di una corretta applicazione della metodologia sopra descritta si allega un prospetto esemplificativo ove sono stati presi in considerazione anche i contributi pregressi. A quest'ultimo riguardo si fa presente che sono da tenere in considerazione i principi fissati con decreto ministeriale del 26 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1991) e successiva modifica apportata con decreto ministeriale dell'11 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 dell'11 dicembre 1991) con la particolarità che per i mutui va tenuto conto dell'attualizzazione del concorso pubblico e non dell'importo del mutuo stesso.

3. *Interventi in società di capitali.*

In ordine a quesiti posti su problematiche connesse ad interventi in società di capitali, data la rilevanza che le soluzioni proposte assumono sul piano della necessaria uniformità delle programmate iniziative da parte degli organismi interessati, si precisa quanto segue:

a) ai soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni per l'acquisizione di quote azionarie in società di capitali, devono assicurare, per l'intero periodo vincolativo, il mantenimento di una partecipazione di controllo nella società non inferiore al 51%;

b) i soggetti beneficiari di agevolazioni per la realizzazione di investimenti in società di capitali, di cui detengono una partecipazione di maggioranza, ai fini della liquidazione delle agevolazioni medesime, possono rendicontare, nei limiti della partecipazione azionaria al momento dell'accertamento, anche le spese sostenute da dette società;

c) i soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni per la realizzazione di investimenti in società di capitali, di cui detengono una partecipazione di maggioranza, possono, previa valutazione delle esigenze di ristrutturazione economica e societaria, essere autorizzati da questa amministrazione a trasferire i vincoli quinquennale e decennale, esistenti rispettivamente per beni mobili e immobili, su azioni o quote in detta società, in conformità a quanto disposto al punto 4.3 della circolare n. 236 del 20 aprile 1990 e nel rispetto dei limiti di valore ivi indicati. Gli stessi soggetti possono avvalersi delle possibilità previste dal punto 5 della circolare n. 21 del 15 ottobre 1991 e dal decreto ministeriale 11 novembre 1991.

Tutto ciò richiamato ed esposto si confida nel recepimento ed adeguamento da parte dei destinatari della presente circolare alle norme comportamentali così definite.

Il Ministro: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152

ALLEGATO

Modalità di calcolo del contributo da liquidare		Ipotesi A (Importi in milioni)	Ipotesi B (Importi in milioni)
1. Fabbisogno finanziario da progetto ex legge n. 87/1990	(D.M. impegno)	100.000	100.000
2. Contributo concesso	(D.M. impegno)	40.000	40.000
3. Partecipazione Finagra S.p.a.:			
a) Durata della partecipazione	5 anni		
b) Importo della partecipazione	5 miliardi		
c) Tasso di provvista	8,65%		
d) Coefficiente di attualizzazione	3,92523306		
e) Tasso di riferimento	9,95%		
f) Coefficiente per il calcolo della rata annuale al tasso di riferimento	0,26346061		
g) Tasso agevolato da applicare	5,50%		
h) Coefficiente per il calcolo della rata a carico dell'operatore	0,23417644		
i) Coefficiente per il calcolo della rata del concorso pubblico	0,02928417		
l) Importo del concorso pubblico attualizzato	574.736		
m) Contributo equivalente	574.736	575	575
4. Contributi pubblici pregressi:		480	480
a) Contributo in conto capitale	400		
b) Concorso pubblico (attualizzato)	80		
5. Contributo globale		41.055	41.055
6. Spesa congrua ritenuta ammissibile	(collaudo finale)	66.000	56.700
7. Percentuale massima di intervento		70%	70%
8. Contributo liquidabile	(punto 6 × punto 7)	46.200	39.960
9. Contributo da liquidare (*)		40.000	38.635

(*) Il contributo da liquidare è pari all'ammontare di cui al punto 2 nel caso in cui l'importo al punto 5 sia inferiore o uguale a quello del punto 8, altrimenti, è pari all'importo del punto 8 diminuito del contributo equivalente di punto 3 e dei contributi pubblici pregressi di cui al punto 4.

98A8156

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 2 settembre 1998, n. **26549**.

Estinzione anticipata di mutui contratti da enti locali; applicazione della norma di cui all'art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ai comuni
Alle province
Alle comunità montane
Ai consorzi di enti locali
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno
All'ABI
All'ANCI
All'UPI
All'UNCM
Alla Cassa DD.PP.

Sono pervenute a questo Ministero ed a quello dell'interno numerose richieste di parere riguardanti l'interpretazione dell'art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; in relazione ad esse si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, d'intesa con il Ministero dell'interno.

La norma in esame afferma che: «Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tal caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione».

I problemi sollevati possono essere riassunti nel seguente modo:

1) ambito soggettivo di applicazione della norma;

2) ambito oggettivo;

3) contenuti della facoltà e impatto sulle norme di finanza locale;

4) criterio di calcolo del 25% del residuo debito e importo del mutuo;

5) disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui;

6) finalità della procedura di estinzione anticipata;

7) mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata;

8) permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata con entrate proprie.

1. *Ambito soggettivo.*

1.1. La norma si riferisce agli «enti locali» ma l'art. 49 è rubricato sotto la voce «comuni e province». Si chiede di sapere se destinatari della disposizione possano intendersi anche altri enti locali quali comunità montane, consorzi di enti locali, città metropolitane e unioni di comuni.

Al riguardo si ritiene che la norma vada interpretata alla luce della definizione data all'espressione «enti locali» dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, riguardante proprio l'ambito di applicazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali: al secondo comma tra essi vengono individuati oltre che i comuni e le province, anche le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni.

Tali enti d'altra parte rientrano anche nella disciplina relativa all'ordinamento delle autonomie locali dettata con la legge 8 giugno 1990, n. 142 (capo VI aree metropolitane: art. 18 città metropolitane art. 26 unioni di comuni, capo IX comunità montane), che prevede inoltre espressamente i consorzi tra comuni e tra province (art. 25) come soggetti dell'ordinamento delle autonomie locali. Nell'ambito della disciplina in esame non rientrano invece i consorzi-azienda, e cioè quei consorzi che gestiscono attività economico-imprenditoriale.

1.2. Per quanto concerne l'altra categoria di soggetti interessati dalla norma in quanto concedenti i mutui, si chiede di sapere in primo luogo se la disposizione riguardi solo le banche in senso stretto e se banche diverse da quelle che abbiano originariamente concesso il mutuo possono concedere il nuovo mutuo, per l'estinzione anticipata del primo.

1.2.1. L'interpretazione letterale della norma non consente di dare ad essa un senso più ampio, soprattutto in considerazione della precisione della terminologia in materia creditizia fornita dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che nel titolo II riserva alle «banche» l'attività bancaria.

Inoltre è chiaro che la norma si riferisce alla stessa categoria di soggetti con la quale sono stati stipulati i mutui originari, che oggi si possono estinguere anticipatamente.

Infine si osserva che, per quanto riguarda in particolare la Cassa depositi e prestiti, lo strumento giuridico non e quello del contratto di mutuo di diritto privato, operando la Cassa in regime amministrativo-concessorio.

1.2.2. Sulla seconda questione, poiché la norma in esame non dispone espressamente alcun vincolo alla contrazione dei nuovi mutui con gli stessi soggetti con i quali sono stati stipulati i precedenti, si ritiene che detti nuovi mutui possano liberamente essere contratti con banche diverse da quelle originarie, presso le quali dovrà operarsi l'estinzione del precedente mutuo.

2. *Ambito oggettivo.*

Si chiede di sapere se i mutui ai quali si riferisce la norma sono anche quelli solo stipulati alla data del 31 dicembre 1996, ovvero sia necessario anche il concorrente requisito dell'ammortamento già iniziato.

Poiché infatti la norma usa l'espressione «residuo debito» si potrebbe ritenere che la frase «mutui in essere» si possa riferire solo a quelli per i quali sia già iniziato l'ammortamento.

Invero, pur essendo il dato letterale significativo nel senso suddetto, tuttavia, sotto un profilo strettamente giuridico, l'avvio dell'ammortamento non incide sull'esistenza del mutuo come contratto, il quale esiste nel mondo del diritto al momento della stipula; quindi non può negarsi che esso è «in essere», nel senso che esiste giuridicamente, al momento in cui si è perfezionato l'incontro delle volontà. L'obbligazione del mutuatario, ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, è l'impegno a restituire «altrettante cose della stessa specie e qualità», talché sul perfezionamento del contratto non incide la fase successiva ed esecutiva della restituzione.

Il «residuo debito» pertanto potrebbe anche essere costituito dall'integrale ammontare della posizione debitoria: il dato letterale non sembra cioè avere la forza per superare il principio giuridico sull'esistenza del contratto di mutuo.

3. *Contenuti della facoltà e impatto sulle norme di finanza locale.*

3.1. Si prospetta in primo luogo il problema dell'incidenza «automatica» della norma sui contratti di mutuo in essere: si ipotizza una interpretazione della norma che implichi comunque la concorrente volontà della banca per l'estinzione anticipata. Ciò in quanto la norma si sarebbe resa necessaria essenzialmente per derogare al disposto dell'art. 44 del decreto legislativo n. 77/1995 che ammette il ricorso all'indebitamento esclusivamente per la realizzazione di investimenti; quindi sarebbe funzionale all'accensione di nuovi mutui e non all'estinzione anticipata di quelli in essere.

Una tale interpretazione non appare condivisibile.

In primo luogo nella fattispecie, pur trattandosi formalmente di una nuova operazione di mutuo, nella sostanza l'ente locale non assume l'onere di un indebitamento aggiuntivo, in quanto il capitale riveniente dal nuovo mutuo viene utilizzato per estinguerne uno pre-

cedente, talché sembra poco condivisibile la tesi che il comma 15 dell'art. 49 in esame abbia l'esclusiva finalità di derogare a detta disposizione di contabilità degli enti locali.

Inoltre una qualche incidenza sui contratti in essere la norma deve pur dispiegare, per superare, in caso di assenza di clausole contrattuali specifiche che ammettono l'estinzione anticipata, la presunzione di cui all'art. 1816 del codice civile, in base alla quale il termine per la restituzione di mutui onerosi è fissato nell'interesse di entrambe le parti.

Infine non sembra ragionevole ipotizzare che il disposto normativo in esame possa essere nella sostanza vanificato da un atteggiamento generalizzato delle banche che neghi il consenso per l'estinzione anticipata; del resto il limite del 25% del residuo debito è chiaramente posto nell'interesse delle banche, e non avrebbe senso se queste potessero valutare di volta in volta la convenienza ed i limiti dell'operazione.

Appare quindi più rispondente alla *ratio* della norma l'interpretazione che configura un diritto potestativo in capo agli enti locali, da esercitare nei limiti indicati dalla norma stessa.

3.2. L'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995 dispone che l'ente locale non può deliberare nuovi mutui «se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi», supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Si chiede se la possibilità di stipulare nuovi mutui per estinguere anticipatamente quelli in essere prescinda dal limite quantitativo sopra indicato.

Su tale questione si è dell'avviso che la norma in esame sia derogatoria del citato art. 46, anche in considerazione del fatto che, completata l'intera operazione, l'esposizione debitoria dell'ente locale risulterà sicuramente inferiore alla precedente, in virtù dei tassi d'interesse inferiori praticati per i nuovi mutui.

4. *Criterio di calcolo del 25% del residuo debito e importo del mutuo.*

4.1. Si chiede in primo luogo se l'operazione di estinzione anticipata possa essere esercitata una sola volta nell'arco temporale indicato dalla legge (dal 1998 al 2005).

In considerazione degli oneri gravanti sulle banche, dovuti alla differenza tra il costo dell'originaria provvista ed il guadagno con gli attuali tassi d'interesse, si potrebbe propendere per la tesi restrittiva.

Tuttavia tale esigenza può ritenersi tutelata anche con la fissazione del limite massimo del 25% per ogni anno; sarebbe evidentemente una tutela inferiore a quella ottenibile con la limitazione al 25% di tutta la posizione debitoria nell'arco temporale 1998-2005.

D'altra parte l'espressione letterale della norma consente di interpretarla nel senso che per ogni anno è possibile effettuare l'operazione di estinzione anticipata, seppure nel limite indicato: infatti la disposizione afferma che gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005, e quindi in tutti ed in ciascuno di essi, all'estinzione anticipata «di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche», quindi anche di tutte le passività, e non limitatamente al 25% di esse in quanto la norma qui non pone questo limite, «mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente», quindi la limitazione riguarda i nuovi mutui, ma è posta in relazione all'anno precedente quello dell'operazione, e la norma non dice che scelto un anno per l'operazione non se ne possa fare più altra nell'arco del periodo indicato.

In definitiva cioè la limitazione del 25% non è posta in relazione alla posizione debitoria complessiva al 31 dicembre 1996, ma a quella di ogni singolo anno. L'interpretazione opposta comporterebbe la possibilità di estinzione solo del 25% di tutta la posizione debitoria al 31 dicembre 1996, che la norma non prevede. Anche l'indicazione al plurale di «nuovi mutui» collegata alla posizione debitoria per ogni singolo anno contribuisce a far propendere per la soluzione suddetta.

4.2. Si chiede di sapere se la norma vada interpretata nel senso che, pur nel limite del 25% della posizione debitoria complessiva, l'ente mutuatario può scegliere di estinguere anche integralmente il singolo mutuo contratto con la singola banca, ovvero se il limite del 25% deve riguardare ogni singola banca, anche per evitare squilibri negli oneri tra istituti bancari. Si ritiene che quest'ultima sia l'interpretazione più corretta, poiché la norma indica al singolare l'istituto mutuante che deve attestare il residuo debito (pure al singolare), significando quindi che il residuo debito riguarda ogni singola banca mutuante, tenuta a sopportare l'onere dell'estinzione anticipata solo nel limite previsto del 25%, limite che avrebbe poco senso se riferito in maniera generalizzante all'intero sistema bancario.

4.3. Si chiede di sapere se le operazioni in questione possano riguardare anche i contratti che non prevedono l'estinzione anticipata del mutuo tra le loro condizioni.

Considerata la natura «speciale» della norma è chiaro che essa integra, in *parte qua,* le clausole di contratto, nel dettare tra l'altro disposizioni particolari, che comunque si sarebbero sovrapposte a diverse clausole che pur avessero ammesso il principio della estinzione anticipata.

Ovviamente saranno escluse tutte le operazioni che non prevedono oneri a carico dell'ente locale, in quanto gravanti sullo Stato o sulle regioni. Per quelle parzial-

mente finanziate dispone invece la norma in esame che, nell'ammettere implicitamente l'operazione di estinzione anticipata, afferma tuttavia che «tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo».

Dare una diversa interpretazione significherebbe rendere praticamente inoperante la norma.

4.4. Fino al pagamento anticipato vale ovviamente il piano di ammortamento già concordato, poiché non esistono disposizioni che prevedano ipotesi diverse o contrarie.

5. *Disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui.*

Le somme rivenienti dai nuovi mutui, qualora non fossero immediatamente utilizzate per l'estinzione del precedente mutuo, dovranno essere riversate nella contabilità speciale presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di destinazione delle somme alla specifica operazione per la quale sono state acquisite.

Ad integrazione e specificazione di quanto sin qui detto si precisa inoltre:

6. *Finalità della procedura di estinzione anticipata.*

Considerati i vincoli posti dalla normativa e la variegata situazione delle esposizioni debitorie degli enti locali, si ritiene che per «estinzione anticipata» di passività onerose debba intendersi non solo l'azzeramento di un mutuo esistente bensì anche la riduzione dello stesso.

7. *Mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata.*

I mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri enti sono da escludere dal novero dei mutui soggetti alle nuove disposizioni in quanto non costituiscono «passività onerose» degli enti locali.

Per i mutui, invece, con oneri di ammortamento corrisposti alla banca (anche se parzialmente) direttamente da un soggetto diverso (ad esempio regione) dall'ente locale, si evidenzia la necessità di valutare, in sede di eventuale estinzione anticipata, l'incidenza della contribuzione in essere da parte di soggetti diversi dallo Stato, in modo tale che detti mutui possano essere considerati (ai fini del calcolo e dell'estinzione) solo ove si abbia un impegno formale assunto a conservare la contribuzione originaria da parte del soggetto a ciò tenuto, in quanto il venir meno della contribuzione esterna potrebbe caducare i benefici scaturenti dalla estinzione anticipata.

8. *Permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata con entrate proprie.*

Si ritiene che la disposizione in esame vada letta nel senso della permanenza del contributo erariale concesso sul mutuo anche nell'ipotesi di estinzione anticipata mediante l'utilizzo di entrate o disponibilità proprie.

Infatti anche tale opportunità concessa agli enti locali si basa sul criterio della convenienza economica dell'operazione per gli enti locali, che verrebbe meno nel caso di non persistenza del contributo erariale.

Il Ministro: CIAMPI

98A8154

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 4 settembre 1998, n. **12.**

Allargamento dell'Unione europea. Ricognizione delle collaborazioni di tipo biomedico-sanitario in atto con uno o più dei seguenti Paesi: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Agli assessori alla sanità delle giunte regionali:
Piemonte - Lombardia - Veneto - Liguria - Emilia-Romagna - Toscana - Marche - Umbria - Lazio - Campania - Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Valle d'Aosta - Friuli-Venezia Giulia - Sardegna - Sicilia

Agli assessori alla sanità delle province di Trento e di Bolzano

Com'è noto, sono in corso le procedure per l'allargamento dell'Unione europea ai dieci Paesi dell'Europa centro-orientale indicati in oggetto, e a tal riguardo l'Unione stessa sta guidando una fase negoziale che durerà alcuni anni. In questa fase, i Paesi dell'Europa centro-orientale che hanno fatto domanda d'adesione all'Unione europea, dovranno dimostrare di aver raggiunto degli standards di qualità in vari settori, tra i quali alcune aree d'interesse sanitario.

È importante sottolineare il valore aggiunto che deriverebbe da una tempestiva collaborazione bilaterale in ambito sanitario con i Paesi sopra elencati, in termini d'integrazione e sostenibilità dei Servizi sanitari nazionali, una volta che vi sarà la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità allargata a 25 Stati membri.

Per far si che l'Italia possa avviare fruttuosamente delle collaborazioni in ambito sanitario con questi Paesi, è propedeutica una ricognizione di tutte le collaborazioni al momento in essere tra le strutture sanitarie italiane e quelle appartenenti ai Paesi del centro-est Europa.

Lo scopo di questa ricognizione è di predisporre un inventario delle collaborazioni in atto anche al fine di evitare duplicazioni di interventi nella stipula di accordi internazionali in campo biomedico-sanitario di competenza dello Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pertanto, si prega di voler far pervenire, preferibilmente avvalendosi del modulo in allegato, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco delle collaborazioni in atto in campo biomedico-sanitario da parte delle strutture sanitarie (AA.SS.LL., UU.SS.LL., aziende ospedaliere) afferenti alle regioni e alle province autonome in indirizzo.

La trasmissione dei dati è richiesta al Servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie, preferibilmente per e-mail (rapinternaz.sanita@interbusiness.it) oppure all'indirizzo Servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie - Ministero della sanità - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma, oppure al fax del Servizio 59942120.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

Modello per la trasmissione al Ministero della sanità dell'elenco delle collaborazioni in atto in ambito biomedico-sanitario tra le strutture sanitarie delle regioni e province autonome italiane e quelle di: Bulgaria Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia

Regione o Provincia autonoma di

....

Nome, indirizzo e recapito telefonico dell'Istituto/Organismo del Paese estero	Nome, indirizzo e recapito telefonico dell'Istituto/Organismo italiano	Persona italiana di riferimento	Argomento della collaborazione e durata in mesi della stessa	Presenza di finanziamento comunitario (1)	Rientra nel quadro di un accordo siglato presso il Ministero Affari Esteri (2)

Firma dell'estensore

(1) Indicare solo SI o NO
(2) Indicare solo SI o NO

98A8155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7726-XV.J(1414) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Echaton 2APT 85», che la ditta Mattioni Angela con deposito di prodotti esplosivi in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. di Santo Domingo - Repubblica domenicana, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4255-XV.J(1582) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Martarello cascata di colori», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine, intende importare dalla Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7649-XV.J(1648) del 25 agosto 1998, l'accenditore elettrico denominato «2000 A26/N57B», che il sig. Carlo Monetti, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi di Orbetello (Grosseto), intende importare dalla ditta Davey Bickford - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3473-XV.J(1574) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Sole di Sicilia», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3475-XV.J(1572) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Marte 130», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3472-XV.J(1575) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Crisantemo variopinto 300», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3474-XV.J(1573) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Inferno di Dante», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3471-XV.J(1576) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Giove 200», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7927-XV.J(1477) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Sistema spoletta FMU - 143 B/B Fuze system (SPL 609) P/N V35745.00», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende produrre nel proprio stabilimento o importare dalla Lockheed Martin Electronics & Missiles - Florida (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0410, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10811-XV.J(1715) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «P/N 190682-504 carica 4520 predatore HMX», che la Western Atlas International, con sede legale in Ravenna, intende importare dalla Western Atlas International di Houston - Texas (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «A» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0441, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7565-XV.J(1437) del 25 agosto 1998, il manufatto esplosivo denominato «Spyro Spektakel (d.f.: art. 3438 Sala F. nuova generazione Spyro Spektakel)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Weco Pyrotechische Fabrik Gmbh - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14600-XV.J(1532) del 25 agosto 1998, l'esplosivo denominato «Nitroformato di idrazinio (HNF)», che la Fiat-Avio S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), intende importare dalla Aerospace Propulsion Product - Olanda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0475, 1.1D.

A detto esplosivo si assegna la prima categoria - gruppo "A" con numero ONU 0481, 1.4S, qualora lo stesso sia contenuto in un contenitore "Explosafe" conforme alle prescrizioni indicate nel documento TNO Report PML 1994-C57 del luglio 1994 del competente ente olandese TNO PML esperto di classificazioni, nei quantitativi equivalenti indicati nel documento TNO 97D2/036 del 21 gennaio 1997 (un contenitore da 500 g equivalenti di TNT può contenere 333 g di HNF); inoltre, detto contenitore deve essere imballato in conformità a quanto previsto dal documento del «Directorate general of Civil Aviation» (Olanda) LI/VZ/97.6006686 del 13 marzo 1997, che deve accompagnare ogni spedizione.

Per il trasporto via aerea si prescrive che lo stesso venga effettuato esclusivamente con velivoli adibiti al solo trasporto di merci (cargo).

98A8109

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Maria Capua Vetere

Con decreto interministeriale n. 610 in data 18 dicembre 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Aeronautica a quella dei beni patrimoniali dello Stato - della ex polveriera degli Spiriti - sito in agro del comune di S. Maria Capua Vetere, riportato nel catasto del comune censuario predetto, al foglio di mappa n. 2, particelle numeri 10, 11, 12, 14, e 163, per una superficie totale di H 01.96.14.

98A8113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Padus, in Luzzara.

Con decreto ministeriale n. 24897 del 29 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Padus, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, di cui un lavoratore a part-time a trentadue ore settimanali ridurrà la prestazione da trentadue a venti ore settimanali, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Padus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte di conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A8115

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Athesiadruck, in Bolzano.

Con decreto ministeriale n. 24896 del 29 luglio 1998, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1998 della ditta S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bressanone (Bolzano) e Bolzano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bressanone (Bolzano) e Bolzano, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24405.

98A8116

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo testo di statuto della fondazione «Festival dei due Mondi», in Spoleto

Con decreto ministeriale 6 luglio 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 22 luglio 1998, n. 225, è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione «Festival dei due Mondi», con sede in Spoleto.

98A8110

Approvazione del nuovo testo di statuto della fondazione «Ugo Spirito», in Roma

Con decreto ministeriale 1° luglio 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 22 luglio 1998, n. 224, è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione «Ugo Spirito», con sede in Roma.

98A8111

Approvazione del nuovo testo di statuto della «Società internazionale per lo studio del Medioevo Latino - S.I.S.M.E.L. - Onlus», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 22 luglio 1998, n. 223, è stato approvato il nuovo testo di statuto della «Società internazionale per lo studio del Medioevo Latino - S.I.S.M.E.L. - Onlus», con sede in Roma.

98A8112

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 settembre 1998

Dollaro USA	1682,08
ECU	1939,44
Marco tedesco	987,60
Franco francese	294,52
Lira sterlina	2816,64
Fiorino olandese	875,58
Franco belga	47,875
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	259,11
Lira irlandese	2471,82
Dracma greca	5,762
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1108,24
Yen giapponese	12,681
Franco svizzero	1198,92
Scellino austriaco	140,35
Corona norvegese	221,94
Corona svedese	212,98
Marco finlandese	324,44
Dollaro australiano	1000,50

98A8208

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 10 ottobre 1997. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Agrigento. — Intestazione: Tirrito Biagio, nato il 2 luglio 1942 a San Biagio Platani. — Titoli del debito pubblico: al portatore 7; capitale L. 4.700.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A8157

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione (corso di laurea in scienze della formazione primaria) della Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: L18C - Linguistica inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8158

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria - Milano Leonardo:

settore scientifico-disciplinare: K05A - disciplina: «Fondamenti di informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento del professore chiamato sarà comunque subordinato alla disponibilità del finanziamento previsto dal Politecnico nel proprio bilancio.

98A8166

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 484.000**
- semestrale . . . . . **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 396.000**
- semestrale . . . . . **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 110.000**
- semestrale . . . . . **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 102.000**
- semestrale . . . . . **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 260.000**
- semestrale . . . . . **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 101.000**
- semestrale . . . . . **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 254.000**
- semestrale . . . . . **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.045.000**
- semestrale . . . . . **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 935.000**
- semestrale . . . . . **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 5 0 9 8 *

L. 1.500